

STATUTO

GRAFICA & C. COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: MELFI PZ VIA DANTE ALIGHIERI
SNC

Numero REA: PZ - 125778

Codice fiscale: 01669810762

Forma giuridica: COOPERATIVA SOCIALE

Indice

Parte 1 - Protocollo del 15-03-2007 - Statuto completo	2
--	---

	Allegato "A" all'atto n. 20.587 della raccolta	
	STATUTO	
	TITOLO I	
	DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA	
	Art. 1 - Denominazione	
	E' costituita, con sede nel Comune di Melfi, la Società coo-	
	perativa denominata "GRAFICA & C. cooperativa sociale".	
	La Cooperativa potrà istituire sedi secondarie, succursali,	
	agenzie e rappresentanze, sia in Italia che all'estero, nei	
	modi e termini di legge.	
	Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente sta-	
	tuto e nei relativi regolamenti attuativi, si applicano le	
	disposizioni del codice civile e delle leggi speciali sulle	
	cooperative, nonché le disposizioni in materia di società a	
	responsabilità limitata in quanto compatibili con la disci-	
	plina cooperativistica.	
	Art. 2 - Durata e adesioni	
	La Cooperativa ha durata fino al 31 dicembre 2050 e potrà es-	
	sere prorogata con deliberazione dell'assemblea	
	straordinaria.	
	La Cooperativa, aderisce, accettandone gli statuti e i rego-	
	lamenti, previa delibera dell'organo di amministrazione, ad	
	altri organismi consortili, associazionistici e sindacali, a	
	livello provinciale e nazionale, accettandone e seguendone le	
	direttive in ogni campo, economico e sociale.	

	TITOLO II	
	SCOPO - OGGETTO	
	Art. 3 - Scopo mutualistico	
	La società non ha finalità lucrative, intende perseguire	
	l'interesse generale della comunità alla promozione umana e	
	all'integrazione sociale dei cittadini attraverso lo svolgi-	
	mento di attività diverse - agricole, industriali, commercia-	
	li o di servizi - finalizzate all'inserimento lavorativo di	
	persone svantaggiate.	
	A tal fine la cooperativa si propone di operare nel campo dei	
	servizi socialmente utili e pertanto, con riferimento ai re-	
	quisiti e agli interessi dei soci, potrà:	
	- operare nel campo delle arti grafiche;	
	- operare nel campo della computisteria e cartolibreria.	
	La Cooperativa potrà inoltre gestire, mediante apposite con-	
	venzioni con Enti competenti, corsi di formazione professio-	
	nale e non, e contratti di formazione lavoro destinati ai so-	
	ci, per migliorarne la qualità professionale.	
	La Cooperativa potrà altresì compiere tutti gli atti occor-	
	renti ad esclusivo giudizio dell'organo amministrativo per	
	l'attuazione dell'oggetto sociale e così fra l'altro:	
	- fare operazioni mobiliari, immobiliari, commerciali, indu-	
	striali, bancarie ed ipotecarie, compresi l'acquisto, la ven-	
	dita e la permuta di beni mobili, anche registrati, immobili	
	e diritti immobiliari;	

	- ricorrere a qualsiasi forma di finanziamento con Istituti	
	di credito, banche, società e privati, concedendo le opportu-	
	ne garanzie reali e personali;	
	- partecipare a consorzi.	
	<u>La società, infine, in modo non prevalente può:</u>	
	- concedere fidejussioni, avalli e garanzie reali per obbli-	
	gazioni assunte da terzi;	
	- assumere partecipazioni o interessenze, in altre società ed	
	imprese, nel rispetto delle vigenti norme di legge.	
	Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali mutualistici,	
	i soci instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di	
	lavoro, in forma subordinata o autonoma, nelle diverse tipo-	
	logie previste dalla legge, ovvero in qualsiasi altra forma	
	consenta la legislazione italiana.	
	Le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative dei	
	soci sono disciplinate da un apposito regolamento approvato	
	ai sensi dell'articolo 6 della legge 3 aprile 2001, n. 142.	
	La cooperativa può svolgere la propria attività anche con	
	terzi non soci.	
	Riguardo ai rapporti mutualistici la cooperativa deve rispet-	
	tare il principio della parità di trattamento tra i soci	
	cooperatori.	
	La Cooperativa potrà compiere tutti gli atti e negozi giuri-	
	dici necessari o utili alla realizzazione degli scopi socia-	
	li; potrà assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di	

	stabile investimento e non di collocamento sul mercato. La	
	Cooperativa può ricevere prestiti da soci, finalizzati al	
	raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i	
	limiti fissati dalla legge e dai regolamenti.	
	Le modalità di svolgimento di tale attività sono definite con	
	apposito regolamento approvato con decisione dei soci. È tas-	
	sativamente vietata la raccolta del risparmio fra il pubblico	
	sotto ogni forma.	
	La cooperativa può aderire ad un gruppo cooperativo pariteti-	
	co ai sensi dell'articolo 2545 -septies del codice civile.	
	TITOLO III	
	SOCI	
	Art. 4 - Soci ordinari	
	Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al	
	minimo stabilito dalla legge.	
	I soci si distinguono in "soci cooperatori", "soci volontari"	
	e "soci fruitori".	
	Rientrano tra i "soci cooperatori", tra gli altri:	
	- le persone che prestano la loro attività ricevendo un com-	
	penso di qualsiasi natura e/o entità;	
	- le "persone svantaggiate" considerate tali dall'art. 4	
	della legge 8.11.1991 n. 381, le quali devono costituire al-	
	meno il trenta per cento dei lavoratori della cooperativa;	
	- le persone esercenti attività di assistenza e di consulen-	
	za, per le quali, ai sensi dell'art. 10 della ricordata legge	

	381/91, non si applicano le disposizioni della legge 1815/39;	
	- le persone giuridiche pubbliche o private nei cui statuti	
	sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività	
	delle cooperative sociali.	
	Rientrano tra i "soci volontari" coloro i quali intendono	
	prestare la loro attività a favore della cooperativa gratui-	
	tamente ed ai quali può essere corrisposto soltanto il rim-	
	borso delle spese effettivamente sostenute. I "soci volonta-	
	ri" vengono iscritti in un'apposita sezione del libro dei so-	
	ci e devono essere in numero non superiore alla metà del nu-	
	mero complessivo dei soci della cooperativa.	
	Rientrano tra i "soci fruitori" coloro che godono a qualunque	
	titolo, direttamente e indirettamente, dei servizi prestati	
	dalla Cooperativa.	
	L'ammissione è finalizzata allo svolgimento effettivo dello	
	scambio mutualistico e all'effettiva partecipazione del socio	
	all'attività economica della cooperativa; l'ammissione deve	
	essere coerente con la capacità economica della cooperativa	
	di soddisfare gli interessi dei soci già esistenti, e coeren-	
	te con i principi di economicità efficacia ed efficienza nel-	
	la gestione della cooperativa.	
	Inoltre, le nuove ammissioni non devono compromettere l'ero-	
	gazione del servizio mutualistico in favore dei soci preesi-	
	stenti.	
	Non possono essere soci coloro che aderiscano contemporanea-	

	mente ad altre cooperative che perseguano identici scopi so-	
	ciali ed esplichino un'attività effettivamente concorrente o	
	in contrasto con quella della cooperativa stessa, nonché di	
	prestare lavoro a favore di terzi esercenti imprese concor-	
	renti, salvo specifica autorizzazione dell' Organo di ammini-	
	strazione che può tener conto delle tipologie e delle condi-	
	zioni dell'ulteriore rapporto di lavoro.	
	E' consentita l'ammissione a soci di elementi tecnici ed am-	
	ministrativi, nel numero strettamente necessario al buon fun-	
	zionamento dell'ente.	
	Art. 5 - Soci in prova	
	L'organo di amministrazione può deliberare, nei limiti previ-	
	sti dalla legge, l'ammissione di nuovi soci cooperatori nella	
	categoria del socio in prova in ragione dell'interesse:	
	a) al loro inserimento nell'impresa.	
	Nel caso di cui alla lettera a) del comma 1, l'organo ammini-	
	strativo può ammettere alla categoria dei soci in prova colo-	
	ro che sono in grado di concorrere, ancorché parzialmente, al	
	raggiungimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza	
	con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa.	
	La delibera di ammissione dell'organo di amministrazione, in	
	conformità con quanto previsto da apposito regolamento, sta-	
	bilisce:	
	1. la durata del periodo di inserimento del socio speciale;	
	2. le quote che il socio speciale deve sottoscrivere al mo-	

	mento dell'ammissione, in misura comunque non superiore al	
	50% per cento di quello previsto per i soci ordinari.	
	Il socio appartenente a questa categoria ha diritto di parte-	
	cipare alle assemblee ma non ha diritto di voto. Non può rap-	
	presentare in assemblea i soci cooperatori ordinari.	
	Il socio appartenente a questa categoria speciale non può es-	
	sere eletto nell'organo di amministrazione della cooperativa.	
	I soci in prova non possono essere computati ai fini dell'e-	
	sercizio dei diritti previsti dall'articolo 2545-bis del co-	
	dice civile.	
	I soci in prova possono recedere nei casi previsti dalla leg-	
	ge e dall'articolo 10 del presente statuto. Il recesso ha ef-	
	fetto per quanto riguarda il rapporto sociale e il rapporto	
	mutualistico dalla comunicazione del provvedimento di acco-	
	glimento della domanda.	
	I soci possono essere esclusi, anche prima della data di	
	scadenza del periodo di inserimento, se non superano il pe-	
	riodo di prova, oltre che nei casi previsti dalla legge e	
	dall'articolo 11 del presente statuto.	
	Alla data di scadenza del periodo di inserimento, il socio in	
	prova è ammesso a godere i diritti che spettano agli altri	
	soci cooperatori a condizione che, come previsto dal regola-	
	mento e dalla delibera di ammissione, egli abbia rispettato	
	gli impegni di partecipazione all'attività economica della	
	cooperativa, finalizzati al proprio inserimento nell'organiz-	

	zazione aziendale. In tal caso, l'organo di amministrazione	
	deve comunicare la delibera di ammissione in qualità di socio	
	ordinario all'interessato, secondo le modalità e con gli ef-	
	fetti previsti dall'articolo 6.	
	In caso di mancato rispetto dei suddetti livelli, l'organo di	
	amministrazione può deliberare il provvedimento di esclusione	
	nei confronti del socio in prova secondo i termini e le moda-	
	lità previste dall'articolo 11.	
	Art. 6 - Domanda di ammissione	
	Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare al-	
	l'organo amministrativo domanda scritta che dovrà contenere:	
	a) se persona fisica, l'indicazione del nome, cognome, resi-	
	denza, data e luogo di nascita;	
	b) l'indicazione della effettiva attività di lavoro compati-	
	bilmente con lo stato soggettivo;	
	c) la dichiarazione di non svolgere attività concorrenti o	
	in contrasto con quella della cooperativa;	
	d) l'ammontare della quota che propone di sottoscrivere, la	
	quale non dovrà comunque essere inferiore, nè superiore al	
	limite minimo e massimo fissati dalla legge;	
	e) la dichiarazione di attenersi al presente statuto ed alle	
	deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;	
	Le "persone svantaggiate" dovranno in aggiunta produrre ido-	
	nea documentazione proveniente dalla pubblica amministrazione	
	che attesti lo stato di difficoltà in cui versa l'aspirante	

	socio.	
	L'organo amministrativo, accertata la sussistenza dei requi-	
	siti e delle condizioni di cui al presente articolo e al pre-	
	cedente articolo 4 e l'inesistenza delle cause di incompati-	
	bilità indicati dal medesimo art. 4, delibera entro sessanta	
	giorni sulla domanda e stabilisce le modalità ed i termini	
	per il versamento del capitale sociale.	
	La delibera di ammissione deve essere comunicata all'interes-	
	sato e annotata a cura degli amministratori nel libro dei so-	
	ci.	
	Qualora l'accoglimento della domanda di ammissione - anche di	
	quella relativa a soci appartenenti alla categoria speciale	
	di cui al precedente articolo 5 - determini il superamento	
	dei limiti previsti dall'articolo 2519, comma 2, del codice	
	civile e, conseguentemente, l'obbligo per la cooperativa di	
	applicare le disposizioni in materia di società per azioni,	
	gli amministratori devono convocare l'assemblea per la modi-	
	ficazione dello statuto.	
	In tal caso, la delibera di ammissione deve essere comunicata	
	all'interessato e annotata a cura degli amministratori nel	
	libro dei soci dopo che l'assemblea abbia proceduto alla mo-	
	dificazione dello statuto.	
	In caso di rigetto della domanda di ammissione, gli ammini-	
	stratori devono motivare entro sessanta giorni la relativa	
	delibera e comunicarla all'interessato. In tal caso, l'aspi-	

	rante socio può, entro sessanta giorni dalla comunicazione,	
	chiedere che sulla domanda di ammissione si pronunci l'assem-	
	blea dei soci in occasione della sua prima successiva convo-	
	cazione.	
	Nel caso di deliberazione difforme da quella dell'organo am-	
	ministrativo, quest'ultimo è tenuto a recepire quanto stabi-	
	lito dall'assemblea con deliberazione da assumersi entro	
	trenta giorni dalla data dell'assemblea stessa.	
	L'organo amministrativo illustra nella relazione di bilancio	
	le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'am-	
	missione di nuovi soci.	
	Art. 7 - Obblighi del socio	
	I soci sono obbligati:	
	a) al versamento:	
	- della quota sottoscritta nella domanda di ammissione entro	
	30 gg. dalla comunicazione dell'avvenuta accettazione della	
	domanda di ammissione;	
	- delle quote sottoscritte in sede di aumento del capitale	
	sociale a seguito di sollecito da parte dell'Organo di ammi-	
	nistrazione;	
	- della tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese	
	di istruttoria della domanda di ammissione;	
	b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e	
	delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.	
	Per tutti i rapporti con la cooperativa il domicilio dei soci	

	è quello risultante dal libro soci.	
	Art. 8 - Diritti dei soci	
	I soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto	
	di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli	
	affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti	
	di loro fiducia, i libri sociali e i documenti relativi	
	all'amministrazione.	
	Art. 9 - Perdita della qualità di socio	
	La qualità di socio si perde:	
	per recesso, esclusione, decadenza, fallimento o per causa di	
	morte, se il socio è persona fisica.	
	Art. 10 - Recesso del socio	
	Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il so-	
	cio:	
	a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;	
	b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungi-	
	mento degli scopi sociali.	
	c) il cui rapporto di lavoro - subordinato, autonomo o di al-	
	tra natura - sia cessato per qualsiasi motivo.	
	La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con racco-	
	mandata alla società.	
	Spetta all'organo amministrativo constatare, entro sessanta	
	giorni dalla comunicazione di recesso, se ricorrano i motivi	
	che, a norma della legge e del presente statuto, legittimino	
	il recesso.	

	Qualora i presupposti del recesso non sussistano, gli ammini-	
	stratori devono darne immediata comunicazione al socio che,	
	entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione,	
	può attivare le procedure arbitrali.	
	Per quanto riguarda i rapporti mutualistici, salva diversa e	
	motivata delibera dell'organo di amministrazione, il recesso	
	ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comu-	
	nicato tre mesi prima, e in caso contrario, con la chiusura	
	dell'esercizio successivo.	
	Art. 11 - Esclusione	
	L'esclusione sarà deliberata dall'organo amministrativo, ol-	
	tre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del so-	
	cio:	
	a) che perda i requisiti per l'ammissione alla cooperativa;	
	b) che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto,	
	dei regolamenti sociali, delle deliberazioni legalmente adot-	
	tate dagli organi sociali, con inadempimenti che non consen-	
	tano la prosecuzione, nemmeno temporanea, del rapporto;	
	c) che, senza giustificato motivo, si renda moroso nel ver-	
	samento della quota sociale sottoscritta o nei pagamenti di	
	eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la società;	
	d) che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompati-	
	bilità previste dall'art. 4, o che comunque svolga o tenti di	
	svolgere attività in concorrenza alla cooperativa;	
	e) che nell'esecuzione del proprio lavoro commetta atti valu-	

	tabili quale notevole inadempimento degli obblighi sociali;	
	f) che arrechi, in qualunque modo, gravi danni materiali alla	
	cooperativa o assuma iniziative o comportamenti pregiudizie-	
	voli per il conseguimento dello scopo mutualistico o dell'og-	
	getto sociale;	
	g) che venga condannato con sentenza penale irrevocabile per	
	reati che importino l'interdizione anche temporanea dai pub-	
	blici uffici, nonchè per reati che, per le modalità di esecu-	
	zione e la gravità, non consentano la prosecuzione del	
	rapporto,	
	h) che abbia subito un provvedimento di licenziamento per	
	giustificato motivo oggettivo nell'ambito delle fattispecie	
	disciplinate da norme di legge ai fini dell'erogazione di	
	strumenti pubblici a sostegno del reddito dei lavoratori;	
	i) che nell'esecuzione del rapporto di lavoro subordinato su-	
	bisca un provvedimento di licenziamento per motivi discipli-	
	nari, per giusta causa o giustificato motivo soggettivo;	
	j) il cui ulteriore rapporto di lavoro non subordinato sia	
	stato risolto dalla cooperativa per inadempimento.	
	Contro la deliberazione di esclusione il socio, entro sessan-	
	ta giorni dalla comunicazione inviata mediante lettera racco-	
	mandata con ricevuta di ritorno, può attivare le procedure	
	arbitrali, tale azione non ha effetto sospensivo.	
	L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei	
	soci, da farsi a cura degli Amministratori.	

	Art. 12 - Decadenza	
	La decadenza è pronunciata dall'Organo di Amministrazione	
	nei confronti dei soci che vengano a trovarsi in una situa-	
	zione di sopravvenuta assoluta inabilità a partecipare ai la-	
	vori dell'impresa sociale. L'interruzione temporanea dell'at-	
	tività della cooperativa per qualsivoglia motivo non determi-	
	na in alcun modo la decadenza dei soci. Salvo il caso in cui	
	il socio presti la propria opera, con qualsiasi forma con-	
	trattuale con un'altra cooperativa o società che persegua gli	
	stessi scopi.	
	Art. 13 - Liquidazione	
	I soci receduti od esclusi hanno soltanto il diritto al rim-	
	borso del capitale da essi effettivamente versato la cui li-	
	quidazione - eventualmente ridotta in proporzione alle perdi-	
	te imputabili al capitale - avrà luogo sulla base del bilan-	
	cio dell'esercizio nel quale si è verificato lo scioglimento	
	del rapporto sociale.	
	Il pagamento deve essere fatto entro 180 giorni dall'approva-	
	zione del bilancio stesso.	
	L'Organo di amministrazione può disporre che il pagamento av-	
	venga entro due anni dalla chiusura dell'esercizio nel quale	
	si è verificato lo scioglimento del rapporto sociale.	
	Art. 14 - Morte del socio	
	In caso di morte del socio, gli aventi causa hanno diritto	
	alla liquidazione della quota sociale del de cuius come da	

	disposizione dell'art.13.	
	Art. 15 - Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, re-	
	sponsabilità dei soci cessati	
	La richiesta di rimborso del capitale sociale da parte dei	
	soci receduti od esclusi e degli eredi del socio deceduto de-	
	ve essere fatta entro 6 mesi dalla data di scioglimento del	
	rapporto sociale.	
	Qualora la richiesta di rimborso non venga effettuata nel	
	termine suddetto, il relativo capitale è devoluto con delibe-	
	razione del consiglio d'amministrazione al fondo di riserva	
	legale.	
	TITOLO IV	
	STRUMENTI FINANZIARI	
	Art. 16 - Strumenti finanziari	
	Con deliberazione dell'assemblea, assunta con le modalità	
	di cui all'articolo 2480 c.c., la Cooperativa può emettere	
	titoli di debito, nonché strumenti privi di diritti di ammi-	
	nistrazione, ad investitori professionali soggetti a vigilan-	
	za prudenziale e ad investitori qualificati rispettivamente	
	ai sensi dell'articolo 2483 c.c. e dell'articolo 111-octies	
	delle d.a.t. del cod. civ.	
	In tal caso, con apposito regolamento approvato dalla stessa	
	assemblea, sono stabiliti:	
	- l'importo complessivo dell'emissione, il numero dei titoli	
	emessi ed il relativo valore nominale unitario;	

	- le eventuali modalità di circolazione, nel rispetto di	
	quanto previsto dall'articolo 2483 c.c.;	
	- i criteri di determinazione del rendimento e le modalità di	
	corresponsione degli interessi ovvero di partecipazione agli	
	utili;	
	- l'eventuale termine di scadenza e le modalità di rimborso.	
	La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti	
	che vengono attribuiti all'organo amministrativo ai fini del	
	collocamento dei titoli.	
	All'assemblea speciale dei possessori dei titoli di cui al	
	presente articolo ed al relativo rappresentante comune si ap-	
	plica quanto previsto dagli articoli 2363 e seguenti c.c., in	
	quanto compatibili con le successive disposizioni del presen-	
	te statuto.	
	TITOLO V	
	RISTORNI	
	Art. 17 - Ristorni	
	In sede di approvazione del bilancio, su proposta degli ammi-	
	nistratori, l' assemblea può deliberare la ripartizione di	
	ristorni ai soci.	
	I ristorni, ai sensi dell' art. 2545 sexies c.c., sono attri-	
	buiti ai soci operatori proporzionalmente alla quantità e	
	qualità degli scambi mutualistici.	
	I criteri di ripartizione dei ristorni sono determinati da	
	apposito regolamento con la precisazione che la qualità degli	

	scambi mutualistici sarà calcolata con riferimento a:	
	- qualità dei beni o servizi acquisiti dal socio;	
	- qualità delle prestazioni lavorative dei soci;	
	- qualità dei beni o servizi approntati dai soci.	
	TITOLO VI	
	PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE	
	Art. 18 - Elementi costitutivi	
	Il patrimonio della cooperativa è costituito:	
	a. dal capitale sociale, che è variabile ed è formato dai	
	conferimenti effettuati dai soci, rappresentati da quote,	
	ciascuna del valore non inferiore e non superiore ai limiti	
	minimi e massimi stabiliti dalla legge;	
	b. dagli strumenti privi di diritti di amministrazione di cui	
	al precedente articolo 16;	
	c. dalla riserva legale formata con gli utili di cui all'ar-	
	ticolo 20 e con il valore delle quote eventualmente non rim-	
	borsate ai soci receduti od esclusi ed agli eredi dei soci	
	deceduti;	
	d. dalla riserva straordinaria;	
	e. da ogni altro fondo di riserva costituito dall'assemblea	
	e/o previsto per legge.	
	f. Da qualunque liberalità che pervenisse alla cooperativa	
	per essere impiegata al fine del raggiungimento degli scopi	
	sociali.	
	Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la cooperativa	

	con il suo patrimonio e, conseguentemente, i soci nel limite	
	delle quote sottoscritte.	
	Le riserve, sono indivisibili e, conseguentemente, non posso-	
	no essere ripartite tra i soci cooperatori durante la vita	
	della cooperativa, né all'atto del suo scioglimento.	
	Art. 19 - Caratteristiche delle quote	
	Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli	
	volontari, nè essere cedute senza l'autorizzazione dell'orga-	
	no amministrativo.	
	Il socio che intenda trasferire le proprie quote deve darne	
	comunicazione all'organo amministrativo con lettera raccoman-	
	data. Salvo espressa autorizzazione dell'organo amministrati-	
	vo, la cessione può essere effettuata esclusivamente per	
	l'intera quota detenuta dal socio.	
	Il provvedimento dell'organo amministrativo deve essere comu-	
	nicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della	
	richiesta, decorsi i quali il socio è libero di trasferire la	
	propria partecipazione e la cooperativa deve iscrivere nel	
	libro dei soci l'acquirente, a condizione che lo stesso abbia	
	i requisiti previsti dall'articolo 5.	
	In caso di diniego dell'autorizzazione, l'organo amministra-	
	tivo deve motivare la relativa delibera e comunicarla entro	
	sessanta giorni al socio interessato, il quale, entro i suc-	
	cessivi sessanta giorni dalla comunicazione, può attivare le	
	procedure arbitrali di cui all'articolo 30.	

	Art. 20 - Bilancio di esercizio	
	L'esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni	
	anno.	
	Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo	
	provvede alla redazione del bilancio, previo esatto inventa-	
	rio, da compilarsi in conformità alle norme di legge.	
	Il bilancio è accompagnato da una relazione nella quale sono	
	indicati i criteri seguiti nella gestione sociale per il con-	
	seguimento dello scopo mutualistico, con particolare riferi-	
	mento alla sussistenza del requisito della prevalenza mutua-	
	listica o alle azioni che si intendono intraprendere per	
	riacquistare il requisito stesso in caso di perdita tempora-	
	nea ai sensi dell'articolo 2545-octies c.c.	
	Il bilancio deve essere presentato all'assemblea dei soci per	
	l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'e-	
	sercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni qualora ri-	
	corrano le condizioni di cui all'ultimo comma dell'articolo	
	2364 c.c., certificate dall'organo amministrativo in sede di	
	relazione sulla gestione.	
	L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla distribu-	
	zione degli utili annuali destinandoli:	
	a) a riserva legale nella misura non inferiore a quella pre-	
	vista dalla legge;	
	b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo del-	
	la cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31.1.92 n. 59,	

	nella misura stabilita dalla legge;	
	c) ad eventuale remunerazione degli strumenti privi di diritti di amministrazione di cui al precedente articolo 16;	
	d) ad un dividendo in misura giammai superiore all'interesse massimo dei Buoni Postali fruttiferi aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale affettivamente versato;	
	e) la restante parte a riserva straordinaria ovvero al fondo di cui alla lettera e) dell'art. 18.	
	Gli utili debbono essere prevalentemente destinati a finalità mutualistiche, intendendo per tali l'incremento delle riserve di natura indivisibile, il contributo al Fondo mutualistico.	
	TITOLO VII	
	RIUNIONI DEI SOCI E ORGANI SOCIALI	
	Art. 21 - Assemblea ordinaria	
	I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del numero complessivo degli aventi diritto al voto sottopongono alla loro approvazione.	
	In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:	
	1) l'approvazione del bilancio con la relazione dell'Organo di amministrazione e, se dovesse ritenerlo utile, approva anche il bilancio preventivo;	
	2) la nomina degli amministratori e la struttura dell'organo amministrativo;	

	3)la determinazione del periodo di durata del mandato e il	
	numero dei componenti l'organo di amministrazione e provvede	
	alle relative nomine;	
	4)la determinazione della misura degli eventuali gettoni di	
	presenza da corrispondere agli amministratori per la loro at-	
	tività collegiale;	
	5)la determinazione sulle responsabilità degli	
	amministratori;	
	6)adotta le eventuali procedure di programmazione plurienna-	
	le, di cui all'art. 3 del presente statuto, finalizzate allo	
	sviluppo e all'ammodernamento aziendale, approvandone annual-	
	mente, in sede di approvazione del bilancio, gli stati di	
	attuazione	
	7)delibera sulla decisione di aderire ad un gruppo coopera-	
	tivo paritetico;	
	8) l'approvazione dei regolamenti interni;	
	9) delibera sugli altri oggetti attribuiti alla sua compe-	
	tenza dalla legge e dal presente statuto o sottoposti al suo	
	esame dagli amministratori.	
	Le decisioni di competenza dei soci sono assunte mediante de-	
	liberazione assembleare, con le modalità previste dall'arti-	
	colo 2479-bis del codice civile.	
	L'assemblea ordinaria si riunisce almeno una volta all'anno	
	per l'approvazione del bilancio, ed eventualmente, entro il	
	mese di dicembre per l'approvazione del bilancio preventivo e	

	comunque quando l'Organo di amministrazione lo ritenga neces-	
	sario. Il quest'ultimo caso la convocazione deve aver luogo	
	entro venti giorni dalla data della richiesta.	
	Art. 22 - Assemblea straordinaria	
	L'assemblea straordinaria delibera:	
	a) le modificazioni dell'atto costitutivo;	
	b) la decisione di compiere operazioni che comportano una	
	sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevan-	
	te modificazione dei diritti dei soci;	
	c) la nomina dei liquidatori e i criteri di svolgimento	
	della liquidazione;	
	d) sulla proroga della durata e sullo scioglimento antici-	
	pato della cooperativa.	
	Art. 23 - Assemblee	
	La convocazione dell'Assemblea deve effettuarsi mediante let-	
	tera spedita al socio almeno 8 giorni prima dell'adunanza,	
	contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora	
	della prima e della seconda convocazione, che deve essere	
	fissata in un giorno diverso da quello della prima o con co-	
	municazione firmata dal socio con data non inferiore a 8	
	giorni.	
	L'organo di amministrazione può, a sua discrezione e in so-	
	stituzione a quella sopra stabilita, usare qualunque altra	
	forma di pubblicità diretta a meglio diffondere fra i soci	
	l'avviso di convocazione delle assemblee.	

	In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'As-	
	semblea si reputa validamente costituita quando siano presen-	
	ti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e siano	
	presenti, o informati della riunione, tutti gli	
	Amministratori.	
	Art. 24 - Costituzione e quorum deliberativi	
	In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita	
	quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei vo-	
	ti dei soci aventi diritto al voto.	
	In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita	
	qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati	
	aventi diritto al voto.	
	L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta.	
	L'assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole dei	
	4/5 dei presenti o rappresentati aventi diritto al voto.	
	Art. 25 - Votazioni	
	Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della	
	alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea.	
	Sono escluse le votazioni a scrutinio segreto.	
	Art. 26 - Voto	
	Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano i-	
	scritti nel libro dei soci da almeno 90 giorni e che non sia-	
	no in mora nei versamenti delle quote sottoscritte.	
	Ciascun socio persona fisica ha un solo voto, qualunque sia	
	l'ammontare della sua partecipazione; i soci persone giuridi-	

	che potranno avere un massimo di 5 voti, in relazione all'am-	
	montare della quota sociale detenuta.	
	Per i soci in prova si applica l'articolo 5 del presente sta-	
	tuto.	
	I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire	
	personalmente all'assemblea, hanno la facoltà di farsi rap-	
	presentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro	
	socio avente diritto al voto, esclusi gli amministratori, i	
	componenti dell'organo di controllo ed i dipendenti sia della	
	cooperativa che di società da questa controllate. Ad ogni so-	
	cio non possono essere conferite più di due deleghe.	
	Art. 27 - Presidenza dell'Assemblea	
	L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore unico o dal pre-	
	sidente dell'Organo amministrativo ed in sua assenza dal vice	
	presidente, ed in assenza anche di questi, dalla persona de-	
	signata dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei	
	presenti.	
	Egli provvede alla nomina di un segretario, anche non socio.	
	La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è re-	
	dato da un notaio come è obbligatorio per l'assemblea	
	straordinaria.	
	Art. 28 - Amministrazione	
	La cooperativa può essere amministrata, alternativamente, da	
	un amministratore unico o da un Consiglio di amministrazione	
	composto da tre o cinque membri, su decisione dei soci in se-	

	de di nomina.	
	Gli amministratori restano in carica per il periodo determi-	
	nato dai soci al momento della nomina, comunque non superiore	
	ai limiti stabiliti dalla legge in relazione alla forma di	
	tipo sociale assunta dalla cooperativa.	
	Gli amministratori possono essere rieletti.	
	La cessazione degli amministratori per scadenza del periodo	
	determinato dai soci ha effetto dal momento in cui il nuovo	
	organo amministrativo è stato ricostituito.	
	Qualora non vi abbiano provveduto i soci al momento della no-	
	mina, il consiglio di amministrazione elegge fra i suoi mem-	
	bri un presidente.	
	Le decisioni degli amministratori devono essere trascritte	
	senza indugio nel libro delle decisioni degli amministratori.	
	Il Consiglio di amministrazione è convocato dal Presidente	
	tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare	
	ovvero quando lo richiedano almeno due amministratori.	
	La convocazione, recante l'ordine del giorno, la data, il	
	luogo e l'ora della riunione, deve essere firmata da tutti	
	gli amministratori, almeno tre giorni prima dell'adunanza e,	
	in caso di urgenza, almeno un giorno prima.	
	Le adunanze del Consiglio di amministrazione e le sue delibe-	
	razioni sono valide, anche senza comunicazione formale, quan-	
	do intervengono tutti i consiglieri in carica.	
	Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di ammini-	

	strazione è necessaria la presenza effettiva della maggioran-	
	za dei membri in carica; le deliberazioni sono prese con la	
	maggioranza assoluta dei voti dei presenti.	
	Le votazioni sono normalmente palesi; sono invece segrete	
	quando si tratti di affari nei quali siano interessati ammi-	
	nistratori oppure loro parenti e affini fino al terzo grado.	
	A parità di voti prevale il voto del presidente.	
	Delle deliberazioni della seduta si redige un verbale, firma-	
	to dal presidente e dal segretario se nominato, il quale deve	
	essere trascritto nel libro delle decisioni degli amministra-	
	tori.	
	Il Consiglio di amministrazione o l'amministratore unico ha	
	tutti i poteri per l'amministrazione della cooperativa. In	
	sede di nomina possono tuttavia essere indicati limiti ai po-	
	teri degli amministratori.	
	Il Consiglio di amministrazione può affidare specifici inca-	
	richi a singoli amministratori o a un comitato esecutivo, de-	
	legando loro i necessari poteri e precisando i contenuti, i	
	limiti e le modalità di esercizio della delega.	
	Non possono essere delegati i poteri concernenti le materie	
	indicate dall'articolo 2475, comma 5, c.c. nonché i poteri in	
	materia di ammissione, di recesso ed esclusione dei soci.	
	Il Consiglio di amministrazione deve inoltre deliberare in	
	forma collegiale nei casi in cui oggetto della decisione	
	siano il conferimento, la cessione o l'acquisto di azienda o	

	di ramo d'azienda, la costituzione o assunzione di una parte-	
	cipazione rilevante in altra società.	
	Ogni 180 giorni gli organi delegati devono riferire agli Am-	
	ministratori sul generale andamento della gestione e sulla	
	sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di mag-	
	gior rilievo, in termini di dimensioni o caratteristiche, ef-	
	fettuate dalla Cooperativa e dalle sue controllate.	
	Gli amministratori relazionano, in occasione dell'approvazio-	
	ne del bilancio di esercizio, nella medesima relazione gli	
	amministratori devono illustrare le ragioni delle determina-	
	zioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.	
	La rappresentanza della cooperativa e la firma sociale spetta	
	al presidente del consiglio o all'Amministratore Unico, il	
	quale è perciò autorizzato a riscuotere, da pubbliche ammini-	
	strazioni o da privati, pagamenti di ogni natura e a qualsia-	
	si titolo, rilasciandone quietanze liberatorie.	
	Il presidente, previa autorizzazione del Consiglio di Ammini-	
	strazione, può delegare i propri poteri, in tutto o in parte,	
	al vice-presidente ed ai consiglieri se delegati con procura	
	speciale.	
	In caso di assenza o impedimento del Presidente tutte le di	
	lui mansioni spettano al vice-presidente.	
	In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più Amministratori,	
	gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dal-	
	l'art. 2386 del codice civile.	

	Se viene meno la maggioranza degli Amministratori, quelli ri-	
	masti in carica devono ricorrere alla decisione dei soci per	
	la sostituzione dei mancanti.	
	In caso di mancanza sopravvenuta dell'Amministratore unico o	
	di tutti gli Amministratori, l'Amministratore unico o gli am-	
	ministratori sono tenuti a far ricorso alla decisione dei so-	
	ci e rimangono in carica fino alla sua sostituzione.	
	Spetta alla decisione dei soci determinare i compensi dovuti	
	agli Amministratori e ai membri del Comitato esecutivo, se	
	nominato.	
	In presenza di amministratori investiti di particolari cari-	
	che, la remunerazione degli stessi è stabilita dall'organo	
	amministrativo, se nominato.	
	Art. 29 - Compiti dell' Amministrazione	
	Il Consiglio di amministrazione o l'Amministratore Unico	
	provvede, in conformità alla legge ed allo Statuto, alla ge-	
	stione della Cooperativa, di cui ha l'esclusiva competenza e	
	responsabilità, per il miglior conseguimento dello scopo mu-	
	tualistico e dell'oggetto sociale, compiendo tutti gli atti	
	di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano e-	
	spressamente demandati, dalla legge o dal presente Statuto,	
	all'Assemblea; in particolare, oltre alle ulteriori attribu-	
	zioni previste dalla legge e da altre disposizioni del pre-	
	sente Statuto:	
	a. cura le esecuzioni delle deliberazioni dell'assemblea;	

	b. assume i provvedimenti ad esso demandati dallo Statuto in	
	materia di ammissione, recesso, esclusione e decesso dei soci	
	e di liquidazione della relativa quota sociale;	
	c. predispone i Regolamenti statutari, che disciplinano i	
	rapporti tra la Cooperativa ed i soci, ed i Regolamenti orga-	
	nizzativi, che disciplinano il funzionamento della Cooperati-	
	va, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;	
	d. stipula tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti	
	alle attività sociali, fra gli altri vendere, acquistare,	
	permutare beni e diritti mobiliari ed immobiliari, con le più	
	ampie facoltà al riguardo ivi compresa quella di rinunciare	
	alle ipoteche legali, compiere ogni e qualsiasi operazione	
	presso Istituti di credito, aprire, utilizzare, estinguere	
	conti correnti, anche allo scoperto e compiere qualsiasi ope-	
	razione di banca, compresa l'apertura di sovvenzioni e mutui	
	concedendo tutte le garanzie anche ipotecarie, cede-	
	re, accettare, emettere, girare, avallare, scontare, quietanzare	
	crediti ed effetti cambiari e cartolari in genere;	
	e. delibera e concedere avalli cambiari, fideiussioni ed o-	
	gni e qualsiasi altra garanzia sotto qualsivoglia forma per	
	facilitare l'ottenimento del credito agli enti cui la coope-	
	rativa aderisce, nonché a favore di altre cooperative;	
	f. assumere e licenziare il personale della società, fis-	
	sandone le mansioni e le retribuzioni; conferisce specifiche	
	deleghe ai dirigenti in materie che sono di specifica compe-	

	tenza del Consiglio di Amministrazione, fissandone i limiti e	
	i controlli;	
	g. redige i bilanci consuntivi ed eventualmente i preventi-	
	vi, e relaziona, in occasione dell'approvazione del bilancio	
	di esercizio, sui criteri seguiti nella gestione sociale per	
	il conseguimento dello scopo mutualistico e sulla sussistenza	
	del requisito della prevalenza mutualistica o sulle azioni	
	che si intendono intraprendere per riacquistare il requisito	
	stesso in caso di perdita temporanea ai sensi dell'articolo	
	2545-octies c.c.	
	Nella medesima relazione il Consiglio di amministrazione deve	
	illustrare le ragioni delle determinazioni assunte con ri-	
	guardo all'ammissione di nuovi soci.	
	TITOLO VIII	
	CONTROVERSIE	
	Art. 30 - Clausola arbitrale	
	Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci ovvero	
	tra i soci e la cooperativa che abbia ad oggetto diritti di-	
	sponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quel-	
	le nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del	
	pubblico ministero, dovrà essere risolta da un arbitro nomi-	
	nato dalle parti di comune accordo tra soggetti comunque e-	
	sterni alla cooperativa, il quale dovrà provvedere alla nomi-	
	na entro otto giorni dalla richiesta fatta dalla parte più	
	diligente.	

	Nel caso in cui le parti non individuino l'arbitro entro il	
	termine previsto, la nomina sarà richiesta, dalla parte più	
	diligente, al presidente del tribunale del luogo in cui ha	
	sede la cooperativa.	
	La sede del collegio arbitrale sarà presso il domicilio	
	dell'arbitro.	
	L'arbitro dovrà decidere entro dieci giorni dalla nomina.	
	L'arbitro deciderà in via rituale secondo diritto.	
	Resta fin d'ora stabilito irrevocabilmente che le risoluzioni	
	e determinazioni dell'arbitro vincoleranno le parti.	
	Le spese dell'arbitrato saranno a carico della parte soccom-	
	bente, salvo diversa decisione dell'arbitro.	
	Sono soggette alla disciplina sopra prevista anche le contro-	
	versie promosse da amministratori e liquidatori ovvero quelle	
	promosse nei loro confronti, che abbiano ad oggetto diritti	
	disponibili relativi al rapporto sociale.	
	Per quanto non previsto, si applicano le disposizioni del D.	
	lgs. 17 gennaio 2003, n. 5.	
	TITOLO IX	
	SCIoglimento E LIQUIDAZIONE	
	Art. 31 - Scioglimento anticipato	
	L'assemblea che dichiara lo scioglimento della Società nomi-	
	nerà uno o più liquidatori stabilendone i poteri.	
	Art. 32 - Devoluzione patrimonio finale	
	In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio	

	sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel se-	
	guente ordine:	
	- a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai	
	soci;	
	- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della	
	cooperazione, di cui all'art.11 della legge 31.01.92, n.59.	
	TITOLO X	
	DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI	
	Art. 33 - Regolamenti	
	Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprat-	
	tutto per disciplinare i rapporti tra la Società ed i soci	
	determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento	
	dell'attività mutualistica, l'Organo amministrativo potrà e-	
	laborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente	
	all'approvazione dell'Assemblea con le maggioranze previste	
	per le modifiche statutarie.	
	Melfi, 2 marzo 2007	
	F.TO ANTONIETTA MARIA ALTOMARE CORBO - SIMONA VENEZIA - IO-	
	LANDA VENEZIA	
	VINCENZINA CESTONE NOTAIO SEGUE SIGILLO	